



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUBERTI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	D EMILIO	ALFONSO ROMEO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'ORSO	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2972/2015  
depositato il 10/02/2015

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720149185227886 TAS.AUTOMOBILI 2007  
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720149185227987 BOLLO  
contro:

~~COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA~~

difeso da:

PURI AVV. PAOLO  
VIA XXIV MAGGIO 43 00187 ROMA

proposto dal ricorrente:

~~COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA~~  
~~VIA XXIV MAGGIO 43 00187 ROMA~~

difeso da:

PERCIBALLI AVV. LAILA  
V TOMMASO CAMPANELLA 41 SC G INT 1 00195 ROMA RM

altre parti coinvolte:

~~COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA~~  
00100 ROMA RM

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2972/2015

UDIENZA DEL

07/10/2016 ore 09:00

N°

554/7/2017

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

16 GEN. 2017

Il Segretario

*[Handwritten Signature]*

9

*[Handwritten Signature]*

La parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso le intimazioni di pagamento nn. 097201491185227987000 e 09720149185227886 relative a cartelle di pagamento n. 09720120189394839000 ritenuta notificata in data 15.06.2012 e cartella di pagamento n. 097202120017521842000 ritenuta notificata in data 07.03.2012; cartelle di pagamento contenenti l'iscrizione a ruolo di tributi a titolo di tassa automobilistica 2009, 2006 e 2007.

La parte ricorrente, con motivi in diritto e in fatto, eccepisce che le summenzionate intimazioni di pagamento le sono state notificate in data 11.12.2014; eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento nonché l'intervenuta prescrizione.

Controdeduce ~~XXXXXXXXXX~~ spa che, per la parte di propria competenza, afferma la legittimità degli atti impugnati.

Questa Commissione, esaminati gli atti, rileva che le cartelle di pagamento erano state consegnate dal messo notificatore al portiere senza l'invio della seconda raccomandata alla parte ricorrente. Ne consegue la nullità di tali atti.

Deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga - come nel caso di specie - l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (Sentenza del 26/02/2014 n. 4627 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6; cfr. Cass.S.U. 8214/05; 11332/05; Cass. 6101/06).

E' affetta da nullità la notificazione a mezzo posta effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890, nelle mani del portiere dello stabile, qualora l'agente postale gli abbia consegnato il plico raccomandato nell'assenza del destinatario e in mancanza di altre persone legittimate a riceverla, senza provvedere ad informare il destinatario della notificazione dell'atto a mezzo raccomandata, come previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c., norma applicabile per analogia

Infatti, la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139, co. 3, c.p.c. a mani del portiere dello stabile prevede, ai sensi del comma 4, a maggior garanzia del destinatario dell'atto, l'invio da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale (ex art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, lettera introdotta con D.L. n. 223 del 2006 con efficacia dal 4/7/2006) di una seconda raccomandata a/r informativa dell'avvenuta consegna a mani del portiere (Sentenza del 22/05/2014 n. 4877 - Comm. Trib. Prov. Milano Sezione/Collegio 1; Sentenza del 20/10/2014 n. 6207 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 1)

 2

Il ricorso è fondato in quanto la ~~Ente~~ non ha dimostrato a questo Collegio di aver osservato per la notifica della cartella la procedura innanzi richiamata.

Inoltre è fondato il ricorso per la intervenuta prescrizione; infatti, secondo il disposto dell'art. 5 comma 51 del D.L.953/82 convertito con modificazioni dalla legge n. 53 del 28/02/1983, l'azione di recupero delle tasse automobilistiche da parte dell'amministrazione finanziaria si prescrive con l'inutile decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Pertanto, il diritto al recupero della tassa di circolazione dovuta per gli anni 2006, 2007, 2009 doveva essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di tre anni decorrenti dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato secondo il disposto dell'art. 5 comma mentre la cartella di pagamento, contenente la pretesa impositiva, e' stata notificata al contribuente in data 11/12/2004, quindi oltre i termini previsti dalla normativa innanzi richiamata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

p.q.m.

Accoglie il ricorso e condanna ~~Ente~~ al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00.

Roma, 7 ottobre 2016

Il Relatore



Il Presidente

